COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

ALLEGATO AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Tipologia di incarichi

- 1. Le presenti norme disciplinano le seguenti tipologie di incarichi:
 - a) collaborazioni coordinate e continuative;
 - b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.
- 2. Le prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi degli art. 2229-2238 del codice civile possono essere svolte nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di lavoro autonomo.
- 3. Tra le prestazioni d'opera intellettuale sono compresi gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza.

Art. 2 - Limiti per il ricorso a collaboratori estranei all'ente

- 1. Il ricorso a collaboratori estranei all'Ente è ammesso esclusivamente qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
 - a) esigenze di carattere temporaneo;
 - b) richiesta di prestazioni altamente qualificate;
 - c) impossibilità oggettiva e dichiarata, per l'amministrazione, di far fronte con il personale in servizio, sotto il profilo qualitativo e non quantitativo.

Art. 3 - Limiti massimo di spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel bilancio di previsione e nelle eventuali successive variazioni.

Art. 4 - Controlli

1. Con l'approvazione del rendiconto di gestione viene comunicato al consiglio comunale l'ammontare della spesa annua sostenuta per gli incarichi e le consulenze al fine di consentire la necessaria attività di controllo.

Art. 5 - Competenza e responsabilità

- 1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile di Area competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, previo esperimento di idonea procedura comparativa.
- 2. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni normative e regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6 - Procedura comparativa

- 1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati previo espletamento di procedura comparativa.
- 2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile di Area competente.
- 3. Negli avvisi dovrà essere specificato:
 - a) l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - d) le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - e) il compenso complessivo lordo previsto;
 - f) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

Art. 7 - Pubblicità degli incarichi

- 1. Tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle indicazione afferenti il/i soggetto/i percettore/i; la ragione dell'incarico; l'ammontare del compenso erogato devono essere pubblicati, obbligatoriamente sul sito web dell'ente.
- 2. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 8 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

- 1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione dei seguenti elementi:
 - a) nominativo del consulente;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) compenso.

Art. 9 - Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

1. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti - sezione regionale competente - per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

Art. 10 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

- 1. La procedura selettiva potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile di Area competente, nei seguenti casi:
 - a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
 - b) attività di docenza, formative, o di conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso:
 - c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione compartiva, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - d) tipologia di prestazioni per le quali trova applicazione una normativa speciale di settore (es. incarichi da conferire ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, ecc.).

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.